

ACCORDO

in attuazione della intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n.109/CU) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie

L'anno 2011, addì 12 del mese di ottobre,

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal Capo del Dipartimento, dott. Roberto Giovanni Marino

e

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) con sede in Pescara rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dal Direttore Regionale Dr. Germano De Sanctis

PREMESSO

- che in data 7 ottobre 2010 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata "intesa") per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, pari a cento milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse siano finalizzate:
 - a) in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, utilizzabili per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell'offerta;
 - b) alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali;
- che l'intesa ha stabilito altresì che l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione con ogni Regione o Provincia autonoma di un accordo relativo al

programma di intervento approvato dalla Regione o Provincia medesima, in accordo con le Autonomie locali (Anci regionale);

- che con decreto in data 15 dicembre 2010 del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di cento milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell'intesa;

CONSIDERATO

- che secondo il riparto stabilito con l'intesa è prevista l'assegnazione di euro 2.451.171,00 alla Regione Abruzzo;
- che con delibera della Giunta regionale della Regione Abruzzo n. 610 del 12.09.2011 è stato approvato il programma d'intervento ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa;
- che il suindicato programma d'intervento è stato approvato in accordo con l'ANCI regionale che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota prot. 81/Pres in data 29 agosto 2011 conservata agli atti del competente Servizio regionale;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

TITOLO I

(Premesse e oggetto dell'accordo)

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento del programma di interventi individuati anche con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle famiglie, approvato dalla Regione Abruzzo, e l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento ad essa spettante ai sensi dell'intesa.

TITOLO II

(Impegni della Regione in ordine ai servizi socio educativi per la prima infanzia)

Articolo 3

(Interventi in ordine ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e modalità di realizzazione)

1. La Regione Abruzzo si impegna a utilizzare le risorse assegnate prioritariamente per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 2 dell'intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:
 - proseguire in via prioritaria l'ampliamento ed il consolidamento della dotazione di nidi e/o servizi integrativi ai servizi socio educativi per la prima infanzia per minori 0/3 anni sotto il profilo dei costi di gestione;
 - miglioramento qualitativo dell'offerta, in atto e futura, mediante attivazione di nuovi posti.

Articolo 4

(Risorse destinate agli interventi per la prima infanzia)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatica, utilizzando complessivamente euro 1.473.640,00, di cui euro 1.400.000,00 provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo ed euro 73.640,00 corrispondenti al cofinanziamento del 5% a carico degli Enti attuatori.

Articolo 5

(Tempi di realizzazione)

1. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Articolo 6

(Monitoraggio degli interventi per la prima infanzia)

1. L'attività di monitoraggio per gli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione, attraverso la rilevazione di specifici flussi informativi, secondo quanto previsto dal sistema di monitoraggio avviato a seguito dell'articolo 4 dell'intesa del 26 settembre 2007 per i medesimi servizi per la prima infanzia.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 5 la Regione Abruzzo presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull'utilizzo

delle risorse che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

TITOLO III

(Impegni della Regione in ordine ad altri servizi a favore delle famiglie)

Articolo 7

(Altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà e modalità di realizzazione)

1. La Regione Abruzzo si impegna a utilizzare le risorse assegnate anche per la realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 2 dell'intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:
 - riduzione degli oneri per la fruizione o l'accesso ad altri beni o servizi sostenuti da nuclei familiari costituiti da tre o più figli, compresi minori in affidato, esposti ai rischi di incorrere in situazioni di marginalità sociale;
 - supporto economico alle famiglie in condizioni economiche svantaggiate, per servizi di erogazione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altro;
 - agevolazione e riduzione di costi legati ai servizi scolastici (acquisto libri di testo, trasporto, mensa, tasse di frequenza, ecc).

Articolo 8

(Risorse destinate agli altri interventi in favore delle famiglie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 7 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia programmatica, utilizzando complessivamente euro 1.106.462,59, di cui euro 1.051.171,00 provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo ed euro 55.291,59 corrispondenti al cofinanziamento del 5% a carico degli Enti attuatori.

Articolo 9

(Tempi di realizzazione)

1. La Regione Abruzzo si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale.

Articolo 10

(Monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie)

1. Al fine del monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie, effettuato sulla base del principio di leale collaborazione, la Regione si impegna a garantire flussi informativi esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale, secondo i criteri e le modalità contenute nell'allegata scheda di rilevazione intermedia, che viene trasmessa al Dipartimento per le politiche della famiglia entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e ne forma parte integrante.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 9 la Regione Abruzzo presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

TITOLO IV

(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)

Articolo 11

(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)

1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare, in unica soluzione, alla Regione Abruzzo la quota spettante, pari ad euro 2.451.171,00, secondo il riparto previsto dall'intesa.

Il presente accordo, composto di 6 pagine, compresa l'allegata "Scheda di rilevazione intermedia", è redatto in quattro copie originali.

Roma, 12 ottobre 2011

F.to

Il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia

f.to Dott. Roberto Giovanni Marino

F.to

per la Regione Abruzzo

Il Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche Sociali

f.to Dott. Germano De Sanctis

ALLEGATO 1

Scheda di rilevazione intermedia

per il monitoraggio di cui all'art.5 degli altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, realizzati sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2010.

Regione /Provincia autonoma	
Assessorato/struttura regionale o provinciale che ha sottoscritto l'accordo	
Referente/i regionale o provinciale di attuazione dell'intesa	
Soggetti responsabili del monitoraggio degli accordi attuativi a livello regionale o provinciale o locale	

1. Situazione preesistente alla sottoscrizione dell'accordo (massimo una pagina).

- Descrizione del quadro istituzionale e principali normative regionali o provinciali riferibili agli interventi oggetto dell'accordo.
- Descrizione di eventuali tipologie di interventi o servizi preesistenti, con indicazione dei beneficiari intermedi (enti locali destinatari dei finanziamenti regionali) e dei destinatari finali (popolazione destinataria degli interventi); obiettivi e risultati attesi, nonché effettivamente conseguiti, degli interventi preesistenti all'accordo.

2. Descrizione della situazione regionale di partenza e ipotesi di sviluppo (massimo una pagina)

- Eventuali dati regionali (Indagini ad hoc, osservatorio regionale, dati aggiornati,...)
- Indicare gli obiettivi e i bisogni da soddisfare, nonché i risultati attesi dall'attuazione dei progetti sperimentali previsti dall'accordo e quanto detti obiettivi, bisogni e risultati rispondono alle esigenze del contesto sociale ed economico, istituzionale di riferimento.

3. Soggetti pubblici o privati responsabili dell'attuazione dell'accordo (massimo una pagina)

- beneficiari intermedi o *partners*
- rispetto delle tempistiche individuate dall'accordo, con l'indicazione delle risorse effettivamente dedicate ai destinatari finali e del numero dei destinatari finali.
- Qualità degli esiti dei percorsi formativi e strumenti di valutazione previsti o utilizzati.

4. Descrizione degli impatti sui beneficiari intermedi e sui destinatari finali (massimo una pagina)

In tale ambito potranno essere altresì evidenziati eventuali scostamenti tra le risorse erogate dalle regioni o province autonome ai beneficiari intermedi e quelle effettivamente spese da questi ultimi, nonché tra la popolazione obiettivo degli interventi sperimentali previsti negli accordi ed i destinatari finali effettivamente raggiunti.